

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **171/1991** (ECLI:IT:COST:1991:171)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GALLO** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Udienza Pubblica del **29/01/1991**; Decisione del **08/04/1991**

Deposito del **18/04/1991**; Pubblicazione in G. U. **24/04/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17100**

Atti decisi:

N. 171

ORDINANZA 8-18 APRILE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina in materia di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1989 dal Pretore di Ancona, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Berti Sergio ed altri contro I.N.P.D.A.I. iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.D.A.I.;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Udito l'avvocato Mario Capaccioli per l'I.N.P.D.A.I.;

Ritenuto che con ordinanza del 29 novembre 1989 il Pretore di Ancona - in un giudizio per il pagamento del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) promosso nei confronti dell'I.N.P.D.A.I. (gestore del Fondo di garanzia per dirigenti d'azienda) da Berti Sergio ed altri dirigenti d'azienda, già dipendenti della società SIMA Meccanica Oleodinamica S.p.a. posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Industria del 18 dicembre 1981, - ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della norma, quale accolta dalla Corte di cassazione nella sentenza 9 giugno 1988 n. 3894 - esclude l'operatività del Fondo di garanzia per pagamento del T.F.R. spettante ad ex dipendenti di aziende in amministrazione straordinaria;

che si è costituito l'I.N.P.D.A.I. sostenendo in particolare che nell'amministrazione straordinaria il legislatore avrebbe approntato una tutela diversa ed alternativa dei crediti per T.F.R., rappresentata dal beneficio della prededuzione, senza determinare alcuna irrazionale disparità di trattamento;

Considerato in diritto che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il legislatore con decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103 ha previsto all'art. 5 - peraltro riproducendo analoga norma contenuta in precedenti decreti-legge non convertiti (n. 338 del 22 novembre 1990 e n. 28 del 28 gennaio 1991) - che ai fini dell'erogazione dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 si applicano, ex tunc e fino al 31 maggio 1991, "anche" in caso di risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute in data antecedente l'entrata in vigore di tale legge nei confronti dei dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa;

che per effetto di tale ius superveniens - che prevede l'intervento del Fondo di garanzia in via transitoria "anche" per il pagamento dell'indennità di anzianità maturata dai lavoratori cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 297 del 1982 che ha istituito il trattamento di fine rapporto - la disciplina di intervento del Fondo medesimo risulterebbe applicabile in via normale per il pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria;

che si rende quindi necessario il riesame della rilevanza della questione di costituzionalità da parte del giudice rimettente;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ancona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.